

**Circol@re nr. 23 del 9 settembre 2022**

# **Crediti d'imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas per le imprese**

**a cura del dott. Filippo CARLIN e della dott.ssa ANNALISA TESSARIN**

Nel corso del 2022, sono state varate numerose misure a sostegno delle imprese per far fronte all'incremento dei costi dell'energia elettrica ed il gas, partendo dal decreto sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), passando al Decreto energia (D.L. 17/2022), al Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ed infine al c.d. Decreto Ucraina bis (D.L. 21/2022).

Le misure a sostegno delle imprese si concretizzano in crediti di imposta il cui ammontare varia in base al fatto si tratti di imprese energivore (ad elevati consumi di energia elettrica) o non energivore ed imprese gasivore (ad elevati consumi di gas) o non gasivore.

## **Significato: IMPRESE ENERGIVORE**

Le imprese **ENERGIVORE** sono costituite da aziende di grandi dimensioni, che sono costrette a sostenere costi energetici elevati rispetto ai costi di produzione, a causa del loro eccessivo consumo energetico.

Nello specifico, per essere definita energivora, un'azienda deve avere un **consumo energetico annuo registrato pari o superiore a 1.000.000 KWh** e deve possedere un **codice ATECO incluso nelle linee guida CEE**.

## **Significato: IMPRESE GASIVORE**

Il MISE, con decreto D.M. del 02/03/2018, ha definito imprese **GASIVORE** quelle imprese che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a

1GWh, oltre che condizioni relative al codice ATECO ed all'indice di intensità gasivora rispetto al VAL (Valore Aggiunto Lordo).

## **LA NORMATIVA in sintesi**

L'articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Decreto Legge. n. 4/2022) prevede, un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore di quelle imprese caratterizzate da un **alto impatto dei costi energetici rispetto all'attività svolta**, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo dell'energia. Il credito d'imposta, **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto**.

## **MODALITA' D'ACCESSO**

Per poter accedere all'agevolazione è necessario che **la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all'ultimo trimestre 2021**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019**.

## **IL CREDITO D'IMPOSTA**

Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022**.

Il **Decreto Energia** (Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022) conferma per il secondo trimestre 2022 l'agevolazione nei confronti delle **imprese energivore** e introduce per lo stesso periodo un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).

Il **Decreto Aiuti** (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022) introduce anche per il primo trimestre 2022 l'agevolazione nei confronti delle **imprese gasivore** nella misura del 10%.

Il **Decreto Ucraina bis** (Decreto Legge 21/2022) incrementa la misura delle agevolazioni. Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto "Energia" (articoli 4 e 5 del Decreto Legge n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas. Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori (secondo trimestre), rideterminandola dal 20 al 25%.

Il Decreto Ucraina bis prevede, inoltre, analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle **imprese non energivore** (nella misura del **12%**) e delle **imprese non gasivore** (nella misura del **20%**). Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese non energivore aumentandola dal 12 al 15 per cento e per le imprese non gasivore, rideterminandola dal 20 al 25 per cento. Infine, l'articolo 18 del citato Decreto Ucraina bis riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

## **MODALITÀ DI RICHIESTA**

**Entro 60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, occorre inoltrare richiesta al proprio fornitore di gas/energia elettrica, il quale provvederà ad inviare al proprio cliente una comunicazione nella quale sono riportati:

- il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'importo del credito spettante per il trimestre di riferimento dell'anno 2022.

## **MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI**

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- **entro il 31.12.2022;**
- **esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97**, mediante i servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i **codici tributo** da utilizzare.

<b>Codice tributo</b>	<b>Agevolazione</b>
6960	<b>Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)</b>
6961	<b>Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)</b>
6966	<b>Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)</b>
6962	<b>Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)</b>
<u>6963</u>	<u><b>Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)</b></u>
<u>6964</u>	<u><b>Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)</b></u>

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le

spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR e documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

### **LIMITE DE "MINIMIS" - INAPPLICABILITÀ**

L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

### **TERZO TRIMESTRE**

Il DL 9 agosto 2022 n.115 ha previsto il riconoscimento del credito d'imposta **anche per il terzo trimestre.**

**Ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha ancora reso noti i codici tributo per il suo utilizzo.**

§ § §

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

